



CONTRIBUTO PER FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI SEPARATI O DIVORZIALI IN SITUAZIONI DI DIFFICOLTA' ANNO 2017

Requisiti di ammissione:

- Il contributo può essere richiesto dalle famiglie monoparentali, ossia dai nuclei (ex art.1, comma 1 della L.R. n. 29/2012) composti da un solo genitore e uno o più figli minori di età (0-17 anni, ossia fino al compimento del 18° anno di età al momento della domanda) risultanti dallo stato di famiglia e dal certificato di residenza;
- Il nucleo monoparentale deve avere un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità, non superiore a € 20.000,00;
- Il nucleo monoparentale deve essere residente nella Regione del Veneto;
- nel caso in cui un componente nel nucleo monoparentale abbia una cittadinanza non comunitaria deve possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace;

Priorità tra gli aventi diritto

- Presenza nel nucleo familiare di un figlio non autosufficiente ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni;
- Presenza di un riconosciuto disagio psicofisico dei componenti del nucleo familiare, certificato dal Servizio Sanitario Regionale (SSR).

Tipologia di spesa

- Pagamento del canone di locazione per abitazioni non di lusso (abitazioni rientranti nelle categorie catastali A2, A3, A4 e A5 con esclusione dei fabbricati rurali).

Disposizioni in ordine alla tipologia di spesa

- Il contributo, di natura forfettaria, per un importo massimo di € 1.000,00 per ciascun nucleo monoparentale, viene concesso, in un'unica soluzione, per i canoni di locazione sostenuti e/o da sostenere nell'arco temporale 1 gennaio- 31 dicembre 2017;
- Il contributo viene concesso per importi strettamente correlati alla causa specificata al punto 3) di cui sopra e sarà oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale che dovrà richiedere la documentazione a dimostrazione della spesa sostenuta e/o da sostenere;

Documenti da consegnare al Comune per accedere al contributo

- copia di un documento di identità non scaduto di chi firma la domanda;
- ISEE in corso di validità;
- i provvedimenti emessi nel corso dei procedimenti di separazione, annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o unione civile, relativi a statuizioni di ordine personale/o patrimoniale tra i coniugi e nei confronti della prole e loro eventuali modificazioni;
- certificazione di non autosufficienza di un figlio minore ai sensi della L.104/92;
- certificato attestante la presenza di un riconosciuto disagio psicofisico, rilasciato dal SSR, di un componente il nucleo familiare;
- documentazione comprovante la tipologia del contratto di lavoro del soggetto richiedente il beneficio;
- documentazione comprovante la situazione di disoccupazione o sospensione dell'occupazione;
- contratto di locazione;
- documentazione attestante la situazione di grave difficoltà economica del lavoratore autonomo;
- autocertificazione specifica al trattamento dei dati sensibili relativi allo stato di salute;
- autocertificazione dello stato di residenza e dello stato di famiglia;
- in caso di richiedente avente cittadinanza non comunitaria: titolo di soggiorno valido ed efficace del richiedente.

Per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, relativamente a certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, si rimanda a quanto previsto dall'art. 3 del DPR n. 445/2000.

Scadenza domande:

Il richiedente deve presentare la domanda di contributo al Comune di Bussolengo **entro il termine perentorio, delle ore 12.00 del 31 ottobre 2017, pena l'esclusione**, completa dei documenti richiesti.

In caso di invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al fine del rispetto del termine, fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante).

Bussolengo, lì 07/09/2017

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI
D.ssa Maria Luigia Marconi